



Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

D.L. 42/2016 / A.C. 3822

Dossier n° 198 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
17 maggio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|-----------------------------|---|
| A.C. | 3822 |
| D.L. | 42/2016 |
| Titolo: | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca |
| Numero di articoli: | 4 |
| testo approvato dal Senato: | Sì |
| Date: | |
| approvazione del Senato: | 17 maggio 2016 |
| Commissione competente : | VII Cultura |
| Stato dell'iter: | in corso di esame in sede referente |

Contenuto

Il decreto legge, originariamente composto di 4 articoli, relativi a sistema scolastico e ricerca, è stato ampiamente modificato durante l'esame al Senato, in particolare con l'aggiunta di ulteriori 11 articoli, alcuni dei quali riguardanti ambiti diversi da quelli indicati nel titolo dello stesso decreto-legge. A ciò si aggiungono due ulteriori previsioni inserite nel disegno di legge di conversione.

Di seguito si fornirà una sintetica descrizione dei contenuti, rinviando, per approfondimenti, al dossier del Servizio Studi della Camera n. [446](#) del 13 maggio 2016.

Disegno di legge di conversione

L'art. 1, co. 2, lett. a), del ddl di conversione interviene sulla delega in materia di riordino del **sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria**, recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. b), della [L. 107/2015](#), con riferimento al criterio direttivo relativo alla **determinazione degli standard nazionali per la valutazione**. In particolare, adeguando terminologicamente il criterio direttivo indicato, recato dal punto 3.2. della citata lett. b), alla terminologia indicata negli altri criteri direttivi, riferisce la determinazione degli standard nazionali per la valutazione - oltre che al conseguimento del diploma di specializzazione - al periodo di tirocinio (e non di apprendistato).

L'art. 1, co. 2, lett. b), del ddl di conversione interviene sulla delega in materia di istituzione del **sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni**, di cui all'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della [L. 107/2015](#).

In particolare, novellando l'alinea del punto 1) e i punti 4) e 5) della lett. e) del citato art. 1, co. 181, dispone la **definizione dei fabbisogni standard** (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal [Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali](#) (che contiene le **prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria dei comuni** singoli e associati, diffuse sul territorio nazionale). Inoltre, prevede l'istituzione di una quota capitaria per il "raggiungimento dei fabbisogni standard" (e non più dei livelli essenziali) e l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato, anche in questo caso, al "raggiungimento dei fabbisogni standard" (e non più dei livelli essenziali).

Infatti, già il [DPCM 27 marzo 2015](#) (emanato in attuazione del [d.lgs. 216/2010](#)) ha individuato i fabbisogni standard relativi alla funzione di istruzione pubblica e al servizio degli asili nido, prevedendo il monitoraggio e la rideterminazione degli stessi, di norma con cadenza annuale, tenendo conto delle variazioni intervenute nell'erogazione dei servizi da parte dei comuni. Lo stesso DPCM, inoltre, ha disposto che, in attesa della messa a regime dei livelli essenziali, nella rideterminazione relativa al servizio degli asili nido si dovrà tener conto, fra l'altro, degli obiettivi di servizio introdotti con il [Quadro strategico nazionale 2007-2013](#), nonché delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione (specifica che sembrerebbe potersi riferire proprio a quanto previsto dalla [L.](#)

[107/2015](#), che era in corso di discussione al momento dell'emanazione del DPCM).

Pertanto, dal momento che la prevista (ri)definizione dei fabbisogni standard indicati sembrerebbe potersi comunque conseguire, almeno in parte, al di là della delega, nell'ambito della rideterminazione annuale dei fabbisogni standard già prevista ai sensi del [DPCM 27 marzo 2015](#), occorrerebbe chiarire se con il riferimento, per i fabbisogni questione, al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali si intenda stabilire una procedura di determinazione degli stessi di tipo specifico, diversa da quella generale ora vigente. Inoltre, occorrerebbe chiarire il significato della locuzione "raggiungimento dei fabbisogni standard". In proposito si ricorda, infatti, che il fabbisogno standard costituisce un indicatore del bisogno finanziario ottimale per erogare una quantità di prestazioni adeguata a garantire i livelli essenziali delle stesse. In quanto indicatore di spesa (efficiente), esso non sembra pertanto prestarsi ad un "raggiungimento", espressione che, ad un primo esame, sembrerebbe invece da intendersi nel senso di obiettivo di "finanziamento" del fabbisogno.

Decreto-legge

Disposizioni riguardanti il sistema scolastico

L'**art. 1** stanziava ulteriori **€64** mln per l'anno 2016 per assicurare per la prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (**c.d. programma #scuole belle**) **dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016**.

Alla copertura dell'**onere**, l'**art. 3, co. 1**, prevede che si fa fronte, per € 15 mln mediante parziale utilizzo delle economie per l'acquisto di servizi esternalizzati di cui all'**art. 58, co. 6, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)** e, per € 49 mln, mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle scuole (**art. 1, co. 601, L. 296/2006**). Inoltre, l'art. 1 reca, anzitutto, disposizioni finalizzate a continuare a garantire lo svolgimento di **servizi di pulizia e ausiliari** delle istituzioni scolastiche ed educative nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP, ovvero la stessa sia stata sospesa, ovvero, novità introdotta ora, sia scaduta. A tal fine, proroga (dal 31 luglio 2016) "fino a non oltre il 31 dicembre 2016", il termine entro il quale le scuole situate nelle "regioni" ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari, ovvero la stessa sia stata sospesa, o sia scaduta, acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014. La previsione è finalizzata alla regolare conclusione delle attività scolastiche nell'a.s. 2016/2017 (e non più nell'a.s. 2015/2016). Inoltre, dispone che nei territori ove la convenzione CONSIP è scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella stessa convenzione. Infine, dispone sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove è stata attivata la convenzione-quadro CONSIP, stabilendo che si ricorre alla stessa convenzione anche nel caso in cui la stessa sia scaduta.

L'**art. 1-bis** estende, anzitutto, all'a.s. 2016/2017 e ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2015/2016 (dunque, anche a quanti sono stati assunti in base al piano straordinario di cui all'art. 1, co. 95 e ss., della [L. 107/2015](#)) la possibilità di richiedere l'**assegnazione provvisoria interprovinciale**, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. Inoltre, dispone che per l'a.s. 2016/2017 l'assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta, oltre che sui posti dell'organico dell'autonomia, anche sul contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia (né disponibili), costituito, a decorrere dallo stesso a.s. 2016/2017, ai sensi dell'**art. 1, co. 69, della medesima L. 107/2015**, per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia.

L'**art. 1-ter** prevede una deroga, per l'a.s. 2016/2017, alla disciplina che stabilisce il termine per le **assunzioni** a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale – a regime fissato al 31 agosto di ciascun anno – prorogandolo al **15 settembre 2016**, e dispone che la decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Conseguentemente, fissa alla medesima data del 15 settembre 2016 il termine per l'espletamento delle funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del MIUR.

L'**art. 1-quater** disciplina l'**assunzione in regioni diverse** da quella per cui hanno concorso dei docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito relative al **concorso del 2012** per la **scuola dell'infanzia**, fino all'approvazione delle corrispondenti graduatorie relative al concorso bandito nel 2016. Termini e modalità di attuazione, inclusa la determinazione del limite massimo delle assunzioni in regioni diverse, comunque non superiore al 15% dei posti disponibili per ciascuna regione, fermo restando il rispetto della quota massima del 50% dei posti riservata alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, saranno definiti con un **decreto ministeriale** da emanare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. I soggetti interessati possono presentare apposita istanza al MIUR, indicando l'ordine di preferenza tra tutte le regioni, e le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle

graduatorie di merito delle regioni indicate. Chi non accetta la proposta di assunzione – avendo presentato domanda – è definitivamente espunto dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. All'esito di tali procedure, le graduatorie di merito del concorso del 2012 sono soppresse, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti ivi inseriti.

L'**art. 1-quinquies** prevede, anzitutto, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un **contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità** frequentanti, nel limite di spesa di **€ 12,2 mln annui**. Inoltre, prevede che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

Occorre valutare se la prima parte della previsione normativa possa qualificarsi come uno stanziamento statale vincolato.

Si ricorda, infatti, che la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali è stata attribuita alle regioni dall'art. 138, co. 1, lett. e), del d.lgs. 112/1998 e che, su questa base la Corte costituzionale, con [sentenza 50/2008](#), ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, l'art. 1, co. 635, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006) che, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, aveva disposto che, a decorrere dal 2007, gli stanziamenti iscritti nelle UPB «Scuole non statali» erano incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

L'**art. 1-sexies** dispone che le istituzioni scolastiche, nonché le competenti articolazioni del MIUR e del MEF agiscono, ciascuna per le parti di competenza, per garantire l'assegnazione delle risorse alle scuole e la **corresponsione delle somme** spettanti al personale scolastico a tempo determinato per le prestazioni rese, in particolare, nell'ambito di **incarichi di supplenza breve e saltuaria** (ferme le previsioni normative in materia di limiti di spesa e quelle volte a limitare il ricorso a tali incarichi), entro termini che saranno fissati con apposito **DPCM** e, comunque, entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento. Il DPCM deve essere emanato entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il rispetto dei termini previsti da tale decreto concorre alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte ed è fonte di **responsabilità dirigenziale**, in caso di violazioni riscontrate riconducibili a cause imputabili al loro operato.

Inoltre, prevede l'attribuzione di un **codice identificativo univoco** al personale docente e ATA destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che rimane invariato lungo tutta la vita lavorativa, fino all'eventuale immissione in ruolo. E' garantita la corrispondenza fra il codice e le partite stipendiali.

L'**art. 2-quater** prevede misure per l'**incremento dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici** dei concorsi banditi a seguito dell'[art. 1, co. 114, della L. 107/2015](#).

In particolare, dispone che i compensi sono (ri)definiti (rispetto a quanto previsto, a legislazione vigente, dall'[art. 1, co. 47, della L. 228/2012](#)) con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti iscritti a tal fine nello stato di previsione del MIUR, incluse le risorse derivanti dal diritto di segreteria corrisposto dai candidati per la partecipazione, incrementati di **€ 8 mln per il 2016**.

Disposizioni riguardanti il sistema della formazione superiore

L'**art. 2** individua le risorse finanziarie necessarie per la **stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)** - istituita in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'a.a. 2013/2014, dall'art. 31-*bis* del [D.L. 5/2012 \(L. 35/2012\)](#) – quantificandole in **€ 3 mln annui a decorrere dal 2016**, ad integrazione della delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. Il finanziamento è reso disponibile dopo l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale la Scuola GSSI assume carattere di stabilità. Al riguardo, si specifica che la Scuola assumerà la veste giuridica di **Istituto universitario ad ordinamento speciale**.

Per la copertura degli **oneri**, l'**art. 3, co. 2**, dispone che si provvede, per ciascun anno, quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione delle risorse relative al Fondo di finanziamento ordinario delle università e, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR.

Inoltre, l'art. 2 autorizza la Scuola GSSI, fino al 31 dicembre 2020, a **reclutare personale**, anche in deroga alla misura delle assunzioni per ciascun ateneo previste per il triennio 2015-2017 con il [DPCM 31 dicembre 2014](#), purché entro il limite massimo di spesa per il personale, fissato dall'[art. 5, co. 6, del d.lgs. 49/2012](#), e "pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali".

Al riguardo, preliminarmente si ricorda che l'[art. 5, co. 1, del d.lgs. 49/2012](#) ha definito l'indicatore per la determinazione del limite massimo all'incidenza delle spese per il personale delle università come rapporto tra le spese di personale (sostenute dall'ateneo nell'anno di riferimento) e la "somma algebrica" dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno). Il co. 6 ha fissato il limite massimo di tale indicatore nella misura dell'80 %.

Dunque, il riferimento effettuato dal testo ai soli "contributi ordinari statali" – e non anche a tasse, soprattasse e contributi universitari – sembrerebbe derivare dal fatto che, nel trascorso triennio accademico 2013-2015, la Scuola GSSI non ha avuto entrate derivanti dalle tasse di iscrizione (v. i bandi per l'accesso ai cicli [XXIX](#), [XXX](#), [XXXI](#) della Scuola).

In ogni caso, sembrerebbe opportuno – anche perché la disposizione opera pro futuro – allineare il contenuto dell'art. 2, co. 3, alle disposizioni recate dell'[art. 5, co. 6, del d.lgs. 49/2012](#) (norma, peraltro, cui il testo già si riferisce).

Infine, l'art. 2 abroga e sopprime le novità introdotte nell'art. 31-*bis* del [D.L. 5/2012](#) con l'art. 3-*bis* del [D.L. 210/2015](#), che aveva prorogato l'operatività della medesima Scuola per il triennio accademico 2016-2018. *Si segnala l'opportunità di abrogare anche l'[art. 3-bis del D.L. 210/2015](#) (L. 21/2016).*

L'**art. 2-bis** prevede che, nelle more di una definizione organica della materia, le **scuole di specializzazione per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi** sono attivate in deroga alle disposizioni che prevedono la rilevazione annuale del fabbisogno, disposta anche ai fini della ripartizione delle borse di studio ([art. 8, co. 1, della L. 401/2000](#)).

L'**art. 2-ter** diminuisce il **limite minimo dei crediti formativi universitari** (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario. In particolare, prevede che l'ammontare degli stessi non può essere inferiore a 40 (invece che a 100) per i percorsi della durata di quattro semestri e a 62 (invece che a 150) per i percorsi della durata di sei semestri.

Ulteriori disposizioni

L'**art. 1-septies** interviene sulla disciplina relativa all'**ordinamento professionale dei periti industriali**, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione (dal diploma di istituto tecnico al **diploma di laurea**) e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale. E' comunque prevista una **disciplina transitoria**, in base alla quale per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi, fra gli altri, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, i titoli di studio conseguiti o da conseguire in base alla normativa previgente.

L'**art. 2-quinquies** estende a **tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016** - dunque, anche a soggetti cittadini di paesi extra UE, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità - l'assegnazione della **card per acquisti culturali** (ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché acquisto di libri e accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali) dell'importo massimo di € 500, istituita dalla legge di stabilità 2016 ([art. 1, co. 979, L. 208/2015](#)).

L'**art. 2-sexies** introduce **transitoriamente** una **nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente** (ISEE) relativo ai **nuclei familiari con componenti con disabilità**, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato (sez. IV, nn. [00841](#), [00842](#) e [00838](#) del 29 febbraio 2016). Per tali soggetti, il calcolo è effettuato escludendo dal reddito disponibile ai fini ISEE, tutti i trattamenti della pubblica amministrazione già esenti dalla tassazione ai fini IRPEF, percepiti in ragione della condizione di disabilità e prevedendo un unico parametro di maggiorazione della scala di equivalenza con riferimento alle spese e alle franchigie per i soggetti disabili o non autosufficienti, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

Per i soggetti che percepiscono i predetti trattamenti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, viene stabilita, inoltre, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, una specifica modalità di calcolo ai fini ISEE da parte degli enti erogatori, per l'accertamento dei requisiti economici soggettivi che danno diritto al mantenimento dei benefici.

Gli effetti onerosi delle misure sono stimati complessivamente per **€ 1 mln annui**, a decorrere dal 2016, a valere sulle dotazioni del **Fondo nazionale per le politiche sociali**.

Relazioni allegare o richieste

Il testo del decreto-legge, presentato in prima lettura al Senato (A.S. 2299), era corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge intervengono in ambiti originariamente regolati, rispettivamente, dal [D.L. 58/2014 \(L. 87/2014\)](#) e dal [D.L. 5/2012 \(L. 35/2012\)](#).

Si riscontrano, inoltre, precedenti decreti-legge per la proroga del termine relativo alle operazioni finalizzate all'avvio del nuovo anno scolastico: [art. 8-ter del D.L. 136/2004 \(L. 186/2004\)](#); [art. 36 del D.L. 207/2008 \(L. 14/2009\)](#); [art. 1, co. 4-bis, del D.L. 134/2009 \(L. 167/2009\)](#).

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa del decreto-legge sottolinea la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituti scolastici, nonché per assicurare la prosecuzione degli interventi di ripristino degli edifici scolastici che si trovano in condizioni non decorose migliorandone la vivibilità e la gradevolezza degli ambienti come previsto dal programma «Scuole belle».

Sottolinea, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per rendere stabile la Scuola sperimentale di dottorato internazionale «Gran Sasso Science Institute» (GSSI), istituita dall'articolo 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), e garantire la prosecuzione delle attività di alto contenuto scientifico e tecnologico in considerazione degli importanti risultati ottenuti per il rilancio dello sviluppo del sistema didattico e produttivo dei territori terremotati dell'Abruzzo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal decreto-legge, come modificato durante l'esame al Senato, possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'**istruzione**. La Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali (art. 117, secondo comma, lett. n), e alla competenza concorrente tra Stato e regioni le norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma).

Al riguardo, la Corte Costituzionale, nella **sentenza 279/2005**, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del [d.lgs. 59/2004](#), ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro competenziale delineato dalla Costituzione. In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai "principi fondamentali", i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». La Corte è tornata sull'argomento con la **sentenza 200/2009**, concernente l'[art. 64 del D.L. 112/2008 \(L. 133/2008\)](#), nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali sull'istruzione". Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla [L. 53/2003](#), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione" evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito, fra l'altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime, la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, i principi della valutazione complessiva del sistema, i principi di formazione degli insegnanti. Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e quelle sull'assetto degli organi collegiali.

Per le norme che intervengono sulla disciplina del personale scolastico può richiamarsi anche la materia di competenza esclusiva statale "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**" (art. 117, secondo comma, lett. g)).

Rileva, inoltre, con riferimento all'art. 2-sexies, la materia di competenza esclusiva statale "**sistema tributario e contabile dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lett. e)).

Con riferimento all'art. 2-quinquies, rileva, altresì, la materia, affidata alla legislazione concorrente, "**promozione e organizzazione di attività culturali**" (art. 117, terzo comma).

Infine, con riferimento all'art. 1-septies rileva la materia, affidata alla legislazione concorrente, "**professioni**".

In tale ambito, peraltro, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso spetta allo Stato (*ex plurimis*, sentenze nn. 329/2003, 12/2004, 153/2006, 424/2006, 57/2007, 179/2008, 138/2009, 271/2009, 328/2009, 98/2013).

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'[articolo 33, sesto comma, della Costituzione](#) dispone che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Lo stesso art. 33, terzo comma, dispone che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, mentre il quarto comma dispone che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato aggiunto il comma 2, che interviene su una disposizione che reca i principi e criteri direttivi di delega al Governo per il riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

La Corte costituzionale, con la [sentenza n. 237 del 2013](#) (Legge di conversione n. 148 del 2011 – Delega sulla 'geografia giudiziaria'), si è pronunciata in merito all'inserimento di disposizioni di delega nell'ambito della legge di conversione. Riprendendo la precedente sentenza n. 63 del 1998, la Corte ha rilevato la completa autonomia delle disposizioni di delega inserite nella legge di conversione rispetto al decreto-legge e alla sua conversione.

La Corte ha riconosciuto alla legge di conversione un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno di conversione del decreto-legge, con le modificazioni introdotte, adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione; l'altro, di legge di delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione. La sentenza conclude dunque nel senso che "il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite [...] dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012)."

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 1-*quater* prevede l'emanazione di un decreto ministeriale.

L'art. 1-*sexies* prevede l'emanazione di un DPCM.

L'art. 2-*quater* prevede l'emanazione di un decreto interministeriale.

Per l'oggetto degli atti normativi secondari previsti, si rinvia al par. *Contenuto*.